

347 - Causa di servizio e L. 104

D Gent. dott. Cicatelli, le invio un quesito. Sono insegnante di ruolo nelle Scuole secondarie di 1° e 2° grado. La mia cattedra è stata per molti anni distribuita su quattro, cinque plessi con diversi capi d'istituto. Vi lascio immaginare il disagio e lo stress psicofisico di queste condizioni di lavoro, in quanto le sedi sono ubicate in luoghi di montagna a notevole distanza l'uno dall'altro. Qualche anno fa ho subito un infarto abbastanza grave e, pertanto, mi sono stati riconosciuti la causa di servizio e l'art. 21 della legge 104. Mi chiedo: è possibile che, malgrado mi sia stato prescritto nel verbale del Cmo di evitare lo stress psicofisico e quanto possa irrimediabilmente compromettere la mia salute, io abbia ancora una volta una cattedra distribuita su sei scuole e in sei paesi, con sei capi di istituto? Le chiedo gentilmente di darmi una risposta esauriente su che cosa posso fare per risolvere la mia difficile situazione. La ringrazio sin da ora per suo aiuto.

Lettera firmata

R La legge 104 è vincolante per la gestione del personale dipendente unicamente dall'amministrazione statale. Dato che gli Idr sono oggetto di un'intesa sulla nomina, le tutele previste dalla legge sono applicate solo compatibilmente con le esigenze presentate dall'intesa in questione. Tuttavia, dato che le esigenze tutelate dalla 104 dovrebbero essere oggetto di attenzione anche da parte dell'autorità ecclesiastica (unicamente per sensibilità umana e cristiana, non per obbligo legale), è auspicabile che una sincera rappresentazione delle proprie condizioni di salute all'ordinario diocesano possa consentire una sistemazione più soddisfacente.

490 - L. 104/92 e completamento orario

D. Gentilissimo professore,

Sono un docente di R.C. a tempo indeterminato, insegno da 26 anni e sono il primo, per la nostra diocesi, nella graduatoria regionale. Da 11 anni sono in un Liceo Scientifico. Si 'e verificata una contrazione delle ore disponibili passate da 37 a 30. Il mio collega di R.C. gode dei benefici della 104[92 per l'assistenza a sua figlia. Insegniamo tutte e due nella nostra città di residenza. Ora, l'Ufficio scuola della mia diocesi su disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha detto che mi sarei dovuto spostare io per la precedenza assoluta di cui gode il mio collega. Fidandomi dell'Ufficio diocesano, ho accettato di effettuare un completamento delle ore in altra scuola all'interno dello stesso comune. Tuttavia, leggendo una risposta del prof. Cicatelli per una situazione analoga alla mia e altre risposte relative a problemi molto simili al mio, mi sono venuti fondati dubbi sulle disposizioni che hanno comportato il mio spostamento, anche perché, il completamento era disponibile nello stesso comune di residenza e ciò non andava ad intaccare i legittimi diritti del mio collega. Chiedo: in base a quale norma l'USR ha individuato il sottoscritto per il completamento? Cosa s'intende per "sede di lavoro": "fabbricato" o "comune"? E se fosse un errore, che cosa possa fare ora che, pur mantenendo la titolarità al Liceo, ho accettato di completare in altra scuola?

Spero di essere stato chiaro. Saluto cordialmente e ringrazio.

E-mail firmata

R: Va anzitutto chiarito che l'Ildr di ruolo non gode di titolarità nella scuola; quindi tutte le disposizioni relative al mantenimento della sede si applicano solo per analogia e finché l'autorità ecclesiastica ritiene di poter far valere tali criteri. Lo stesso punteggio nella graduatoria regionale non è vincolante per l'autorità ecclesiastica. L'assegnazione di sede è sempre oggetto di intesa fra le due

autorità, quindi l'Usr non ha il potere di decidere unilateralmente chi debba andare a completare l'orario in altra scuola, ma spetta all'ordinario diocesano tale decisione, fermo restando che sembra abbastanza comprensibile che l'autorità ecclesiastica tenga conto delle tutele previste dalla legge 104/92 (anche se non è formalmente tenuta a farlo). Pertanto è solo attraverso un confronto con l'ufficio scuola diocesano che si può chiarire la questione e far valere eventuali richieste nel confronto tra le esigenze dei docenti interessati.